

IL DOPPIO CONTRATTO DEL CALCIATORE: TRA SOCIETÀ SPORTIVA E PROCURATORE

Nel calcio professionistico contemporaneo la posizione del calciatore si colloca all'intersezione di due distinti ma inevitabilmente connessi rapporti contrattuali: da un lato, il contratto di lavoro sportivo con la società; dall'altro, il contratto di mandato con il procuratore (oggi agente sportivo). Si tratta di un vero e proprio "doppio binario" giuridico che governa, da un lato, la prestazione sportiva e, dall'altro, la gestione degli interessi economici e professionali dell'atleta. Il primo rapporto – quello con la società – è disciplinato da un sistema normativo che integra la legge sul professionismo sportivo (Legge n. 91/1981), le norme FIGC e gli accordi collettivi. Il calciatore è qualificato come lavoratore subordinato, inserito tuttavia in un modello speciale, con regole peculiari su durata, trasferimenti e disciplina. Diversa è la natura del rapporto con il procuratore, riconducibile al contratto di mandato e regolato dal codice civile e dai regolamenti sportivi (FIGC e FIFA), con funzione di rappresentanza e tutela degli interessi dell'atleta nella negoziazione e nella gestione della carriera.

Questi due contratti, pur formalmente autonomi, operano in concreto in modo coordinato. Proprio nella loro interazione emergono le principali criticità operative: conflitti di interesse, disallineamenti contrattuali, sovrapposizione di obblighi e rischi di inefficacia delle pattuizioni. L'analisi che segue si muove in questa prospettiva, con l'obiettivo di offrire una lettura pratica del sistema e degli snodi più delicati nella costruzione e gestione del rapporto tra calciatore, società e procuratore.

Il contratto tra calciatore e società

Il rapporto tra calciatore professionista e società sportiva si configura, nel nostro ordinamento, come un contratto di lavoro subordinato a carattere speciale, disciplinato dalla Legge n. 91/1981, dalle norme federali FIGC e dagli accordi collettivi di categoria. La specialità del modello emerge nella struttura del vincolo: rapporto a tempo determinato, durata contingentata dalle fonti sportive e inserimento in un sistema regolato che incide sull'autonomia negoziale. Il calciatore è, a tutti gli effetti, un lavoratore subordinato, ma con una modulazione peculiare dei poteri datoriali, esercitati anche attraverso regole tecniche e disciplinari di matrice sportiva. La prestazione non si esaurisce nella partecipazione alle gare, ma include obblighi di preparazione, allenamento, rispetto delle direttive tecniche e dei regolamenti interni, con un'intensità del vincolo organizzativo particolarmente elevata.

Il contratto presenta una configurazione che si discosta sensibilmente dal modello lavoristico ordinario sotto diversi profili qualificanti. La temporaneità del rapporto, strutturalmente connaturata al sistema sportivo, si combina con meccanismi di rinnovo e prolungamento che assumono rilievo strategico nella programmazione tecnico-economica. La retribuzione è caratterizzata da una composizione articolata, in cui la componente fissa convive con elementi variabili legati a risultati, presenze o obiettivi, introducendo una dimensione prestazionale che incide direttamente sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto. La gestione degli infortuni e dell'idoneità alla prestazione sportiva rappresenta un ulteriore tratto distintivo, in quanto il rapporto integra obblighi di tutela della salute con l'esigenza di continuità della prestazione, in un contesto in cui l'evento lesivo assume una rilevanza non solo personale ma anche organizzativa. Un ulteriore elemento di specialità è dato dalla disciplina della cessazione del rapporto e delle sue modalità di anticipazione.

Il sistema conosce modelli di risoluzione che si affiancano a quelli tipici del diritto del lavoro, includendo ipotesi legate alla "giusta causa sportiva" e alla possibilità di predeterminare effetti economici della cessazione. La dimensione regolamentare incide anche sull'esercizio del potere disciplinare, che si sviluppa all'interno di un doppio livello – contrattuale e federale – e richiede un coordinamento tra fonti diverse.

Infine, la presenza di obblighi accessori, quali quelli legati allo sfruttamento dell'immagine e alla partecipazione ad attività promozionali, contribuisce a delineare un rapporto complesso, nel quale la prestazione lavorativa si intreccia con interessi economici ulteriori, rendendo il contratto del calciatore uno strumento giuridico atipico, fortemente integrato nel sistema sportivo e al tempo stesso riconducibile ai principi del lavoro subordinato. In questo assetto, la fase genetica e l'evoluzione del rapporto risultano spesso influenzate da accordi paralleli di rappresentanza e assistenza, destinati a incidere sulle scelte contrattuali e sugli equilibri negoziali, come si vedrà nella trattazione del rapporto tra calciatore e procuratore.

Il contratto di intermediazione tra calciatore e agente sportivo: profili giuridici e criticità applicative

Il contratto di intermediazione tra calciatore e agente sportivo costituisce uno degli strumenti centrali nella regolazione dei rapporti tra i giocatori e il mercato calcistico, collocandosi all'intersezione tra diritto civile e diritto sportivo. Sul piano giuridico, esso è generalmente ricondotto allo schema del mandato ex artt. 1703 ss. c.c., pur presentando caratteri di atipicità derivanti dalla complessità delle prestazioni rese, che spaziano dalla consulenza negoziale alla gestione strategica della carriera del giocatore.

L'autonomia contrattuale delle parti risulta significativamente influenzata dalla normativa tipica dell'ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle Football Agent Regulations introdotte dalla FIFA e recepite a livello nazionale dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, l'obbligo di forma scritta dei suddetti accordi, limiti alla durata del contratto, regolamentazione dei compensi e specifiche restrizioni in materia di conflitti di interesse.

Tra gli elementi essenziali del contratto assumono rilievo l'oggetto (attività di assistenza e rappresentanza), la durata – spesso soggetta a limiti massimi – e il compenso, oggi fortemente regolato attraverso meccanismi di fee cap che incidono sulla libertà negoziale delle parti. Diffuse nella prassi sono inoltre le clausole di esclusiva, la cui validità deve essere valutata alla luce dei principi di proporzionalità e tutela dell'autonomia professionale del calciatore.

Le principali criticità emergono in relazione alla compatibilità dei limiti regolamentari con il diritto della concorrenza, alla gestione dei conflitti di interesse e alle controversie in materia di risoluzione anticipata e diritto al compenso. In tale contesto, il contratto di intermediazione si conferma come una figura in continua evoluzione, caratterizzata da un delicato equilibrio tra esigenze di regolazione del sistema e tutela dell'autonomia privata delle parti.

In sede di negoziazione del contratto con l'agente, il calciatore dovrebbe prestare particolare attenzione ad alcune clausole ricorrenti nella prassi. In primo luogo, è opportuno valutare con cautela le clausole di esclusiva, soprattutto se non adeguatamente limitate nel tempo o nell'oggetto, al fine di non comprimere eccessivamente la propria libertà professionale, specie se si tratta di giovani giocatori in procinto di sottoscrivere i primi contratti professionali.

Analogamente merita la durata del contratto, che dovrebbe essere coerente con i limiti regolamentari e con le esigenze di flessibilità dell'atleta.

Quanto al compenso, è consigliabile verificare la conformità alle previsioni dei regolamenti FIFA e Federazione Italiana Giuoco Calcio, evitando pattuizioni ambigue o eccessivamente onerose, specie in relazione a compensi su operazioni future o non direttamente concluse dall'agente.

Particolare cautela va inoltre riservata alle clausole che disciplinano la cessazione del rapporto, al fine di evitare obblighi economici anche in assenza di effettiva attività dell'intermediario.

Infine, appare fondamentale verificare l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e garantire la piena trasparenza del rapporto, anche attraverso la corretta formalizzazione e registrazione dell'accordo secondo la normativa sportiva vigente.

Il punto di contatto tra i due contratti

È nell'interazione concreta tra contratto di lavoro sportivo e contratto di mandato che si determinano le principali criticità operative. I due rapporti, pur distinti sul piano giuridico, si influenzano reciprocamente in tutte le fasi del rapporto: dalla negoziazione iniziale fino alla sua eventuale cessazione.

Un primo profilo riguarda la fase genetica. L'agente negozia le condizioni economiche e contrattuali con la società, ma lo fa sulla base di un mandato che può prevedere interessi e incentivi non perfettamente allineati con quelli del club. È il caso, ad esempio, di compensi parametrati a trasferimenti futuri: in tali ipotesi, l'agente potrebbe essere incentivato a favorire una cessione anticipata del calciatore, anche in presenza di un contratto ancora in essere e formalmente stabile.

Un secondo profilo riguarda la gestione del rapporto. Nella prassi, le richieste di adeguamento contrattuale o le pressioni per un rinnovo anticipato non provengono direttamente dal calciatore, ma sono veicolate dall'agente. Ciò può determinare uno scollamento tra il contenuto del contratto e la sua attuazione concreta, con effetti sulla stabilità del vincolo. Il recente caso dei rinnovi sospesi per il mancato accordo sulle commissioni ne è un esempio emblematico: il contratto tra atleta e società è definito, ma la trattativa resta bloccata su un piano esterno.

Un ulteriore elemento di criticità emerge nella fase patologica. In presenza di una risoluzione anticipata o di un trasferimento, il contratto con l'agente può prevedere diritti al compenso anche in assenza di un'attività effettivamente svolta, oppure generare contenziosi paralleli rispetto a quello principale tra atleta e società.

In termini operativi, ciò impone una lettura coordinata dei due rapporti: il contratto con il calciatore non può essere costruito prescindendo dalle logiche del mandato, così come il contratto con l'agente deve essere valutato anche in funzione degli effetti che produce sul vincolo sportivo.

Conclusione operativa

Per società e calciatore, la gestione efficace del rapporto contrattuale richiede oggi un approccio integrato, che superi la visione formale dei singoli accordi e consenta di orientarsi in modo consapevole tra le dinamiche che si sviluppano attorno alla prestazione sportiva.

Sul piano operativo, ciò implica una lettura coordinata dei diversi livelli contrattuali, con particolare attenzione alla coerenza tra durata dei rapporti, struttura degli incentivi economici e possibili scenari evolutivi.

Un contratto ben costruito non è quello che regola il rapporto in condizioni ordinarie, ma quello che mantiene equilibrio nelle fasi di maggiore tensione negoziale.

Si pensi, ad esempio, a contratti sportivi di medio-lungo periodo affiancati da mandati di durata più breve: allo scadere del mandato, il rinnovo dell'accordo con l'agente può diventare leva per sollecitare una rinegoziazione anticipata con la società. Oppure a compensi dell'agente collegati a future operazioni di trasferimento, che possono incentivare pressioni per una cessione anche in presenza di un rapporto contrattuale ancora stabile.

Ancora, non sono infrequenti situazioni in cui un rinnovo già definito nei suoi elementi essenziali resta sospeso per il mancato accordo sulle commissioni, con effetti diretti sulla programmazione della società.

In questo contesto, molte criticità non derivano da errori evidenti, ma da disallineamenti solo apparentemente marginali tra contratto sportivo e mandato, destinati a emergere proprio nei momenti più delicati del rapporto. La capacità di anticipare tali scenari e di strutturare il rapporto in modo coerente e sostenibile rappresenta, dunque, un fattore decisivo: è qui che si misura la differenza tra una gestione meramente formale e una reale tutela degli interessi delle parti.